

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

II sezione civile

N.R.G. omissis

Il giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva del 2.12.2016,

osservato che con ricorso ex art.696bis c.p.c. parte istante ha chiesto all'adito tribunale di nominare un c.t.u. al quale affidare l'incarico di verificare se il calcolo degli interessi indicati nel contratto di mutuo ipotecario e nel piano di ammortamento avesse comportato effetti anatocistici e se la concreta applicazione delle relative clausole avesse comportato lo scostamento del tasso di interesse effettivamente applicato rispetto ai parametri negoziali, provvedendo ad indicare, in caso di esito positivo, il piano di ammortamento depurato degli effetti anatocistici, e calcolando anche la differenza tra quanto dovuto e quanto versato per le rate già pagate;

considerato che parte resistente ha contestato l'ammissibilità del ricorso per difetto dei suoi presupposti;

osservato che l'istante ha dedotto di essere subentrata in un contratto di mutuo ipotecario a seguito dell'acquisto della proprietà dell'immobile relativo e dell'accollo del debito quale modalità di pagamento del prezzo relativo; ha anche sostenuto che con il contratto è stato pattuito un tasso di interesse corrispettivo fisso ed è stato adottato un piano di ammortamento cd. "alla francese"; ha affermato di dubitare della corretta applicazione dei criteri matematici necessari per formulare il piano di ammortamento ed ha sospettato inadempienze in sede di conteggio dell'interesse applicato, non conforme, per metodologia di calcolo, al tasso convenuto, sospettando, in altri termini, che il tasso applicato sia più elevato di quello pattuito;

ritenuto che la domanda è inammissibile sotto due profili;

reputato, infatti, inammissibile il ricorso perché prospetta come meramente ipotetici l'applicazione di un tasso d'interesse maggiore di quello pattuito e l'inadempimento surrettiziamente perpetrato dalla banca, per tale via, alle disposizioni contrattuali, dettate in tema di interesse corrispettivo, e normative, di divieto dell'anatocismo;

considerato, invero, che non è consentito dare luogo ad una c.t.u. contabile al fine di verificare ciò che solo in via dubitativa una parte lamenta contro l'altra, essendo evidente che in tal modo lo strumento tecnico verrebbe asservito a finalità esplorative, che sono estranee alla disciplina dettata dall'art. 696bis c.p.c. e che sono ben diverse dagli obiettivi conciliativi che, invece, sono meritevoli di considerazione in quanto proiettati a scopi deflazionanti un contenzioso imminente;

opinato che il ricorso è inammissibile anche per difetto dei suoi presupposti; osservato, infatti, che lo strumento attivato dal ricorrente, svincolato dal presupposto dell'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose, ha, invece, il precipuo scopo di scongiurare il contenzioso che tra le parti può sorgere, a fini deflattivi;

ritenuto, tuttavia, che è ipotizzabile l'attuazione dello scopo in questione se il contrasto tra le parti è incentrato su questioni semplici e suscettibili di accertamento tecnico, risolte le quali è verosimile che esse possano raggiungere un accordo ed evitare la lite giudiziaria; non allorquando, come nel caso in esame, il dissidio tra le parti, in fatto ed in diritto, sussiste ed è già sfociato proprio nella presente sede, sull'*an debeatur*, sulla cui configurazione esiste una pluralità di soluzioni interpretative, in dottrina ed in giurisprudenza, che è opportuno siano risolte nella sede, a ciò deputata, della cognizione piena della causa di merito, soprattutto se si considera che dalla loro opzione dipende anche il tipo di quesito che si va a formulare al c.t.u. e che la loro anticipata definizione, sia pure provvisoria, finirebbe per comportare un'anticipazione di giudizio nel merito, che non sarebbe in grado di orientare le parti verso la conciliazione della lite; osservato, infatti, che l'indagine che si richiede al giudice *in subiecta materia* necessariamente presuppone la condivisione di un assunto tutto da dimostrare non sotto il profilo tecnico-contabile ma giuridico, secondo il quale il piano di ammortamento adottato per il mutuo in questione ed "alla francese" sia contrario al divieto posto dall'art. 1283 c.c. in quanto produttivo di interessi anatocistici;

rilevato, a conferma dell'estrema opinabilità della convinzione in questione e dell'assenza, pertanto, di profili solo squisitamente tecnici da risolvere, che nella giurisprudenza di merito, come quella citata dalla resistente, esiste un orientamento, via via crescente, contrario all'assunto presupposto;

ritenuto che, quindi, l'adesione o meno a tale opzione ermeneutica deve essere riservata al giudice che deciderà il merito della controversia ("*L'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c non può essere richiesto per accertare l'entità del credito dovuto all'istituto di credito in presenza di tasso usurario posto che le questioni da sottoporre al c.t.u. non sono di mero accertamento ma si presentano complesse perché demandano al c.t.u. valutazioni giuridiche sugli accordi negoziali di pertinenza esclusivamente del giudice (quali la misura usuraria dei tassi applicati)*": Tribunale Spoleto, 18/05/2015; cfr. anche Tribunale di Milano, VI sezione civile, 14.11.2013; Trib. Milano, sez. X, 23 gennaio 2007; Trib. Milano 17 aprile 2006);

ritenuto che la soccombenza del ricorrente comporta la necessità della sua condanna al pagamento delle spese di lite, applicando il parametro previsto dal d.m. Giustizia 55\2014 per le controversie di valore indeterminabile ma di bassa complessità e per i giudizi di istruzione preventiva, con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta;

PQM

dichiara il ricorso inammissibile;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore di BANCA S.P.A., delle spese processuali che liquida in euro 1695,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Si comunichi

Napoli, 05/12/2016

Il giudice
Dott.ssa Grazia Bisogni

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS